



# REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE  
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE  
E DELLO SPORT PER TUTTI

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Codice CIFRA: SGO/DEL/2018/

**Oggetto: Approvazione regolamento "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili" - PRIME INDICAZIONI OPERATIVE**

Il Presidente Michele Emiliano, di concerto con l'Assessore al Welfare Salvatore Ruggeri, sulla base dell'istruttoria espletata dalla A.P. "Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali - Strutture sociosanitarie", confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1203 del 05 luglio 2018, la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di regolamento ad oggetto *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili"*.

Lo schema di regolamento approvato dalla Giunta regionale rappresenta il testo conclusivo di un percorso di partecipazione avviato dalla Sezione con le Associazioni rappresentative delle strutture, nello specifico con la FAC (comprendente Assoap, Uneba, Agespi), AIRP, AIOP, Conf-cooperative, Lega-Coop, Arsota, AGCI, Welfare a Levante.

Detto Schema è stato trasmesso, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare, competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art.44, comma 2 della legge regionale 7/2004, come modificato dall'art.3 della LR 44/2014.

La competente III<sup>a</sup> Commissione, per l'esame del predetto provvedimento, è stata convocata per il 6 settembre 2018 e, in detta seduta, con Decisione n.75, la stessa, dopo ampia discussione, a maggioranza dei voti dei Commissari presenti ha espresso parere favorevole al provvedimento di cui trattasi con alcune raccomandazioni.

Le predette raccomandazioni, in uno con la Decisione favorevole n.75, sono state successivamente valutate e parzialmente accolte.

Successivamente, in data 2 ottobre 2018, è stato convocato un incontro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, nonché con le confederazioni regionali, nel corso del quale sono state raccolte le osservazioni delle stesse, volte in particolare a richiedere alcune modifiche relative ai contratti applicabili ed ai requisiti organizzativi. Tali osservazioni, sono state valutate e parzialmente accolte con il regolamento regionale che si allega, con particolare riferimento all'incremento del personale minimo previsto per le strutture residenziali e semiresidenziali.

Inoltre, in data 4 ottobre 2018, è stato convocato un incontro con le Associazioni rappresentative delle strutture, nello specifico con la FAC (comprendente Assoap, Uneba, Agespi, ANSDIPP), AIRP, AIOP, Conf-cooperative, Lega-Coop, Arsota, AGCI e Welfare a Levante. Durante l'incontro è emersa la necessità, segnalata dall'Associazione ANSDIPP che ha trovato condivisione da parte di tutte le sigle associative presenti al tavolo, di rivalutare il fabbisogno di posti accreditabili in regime residenziale e semiresidenziale per disabili, atteso l'offerta di posti autorizzati al funzionamento ai sensi dell'ex R.R. n. 4/2007, con particolare riferimento ai Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007, è superiore ai posti accreditabili previsti nell'art. 10 del regolamento in oggetto.

A tal riguardo, tenuto conto della numerosa domanda di prestazioni sociosanitarie da parte delle persone disabili, la Sezione ha modificato il testo di regolamento aumentando il fabbisogno regionale di posti semiresidenziali per disabili da 0,7/1.000 ab. a 0,8/1.000 ab., prevedendo per questo un incremento della spesa presunta per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato di circa 5 mln di euro.

Inoltre, alcune Aziende sanitarie hanno rappresentato l'esigenza di affrontare il tema dei pazienti rivenienti dagli ex Istituti ortofrenici e dalle ex strutture manicomiali, da tempo ospitati in RSSA disabili non contrattualizzate, oltre ai pazienti psichiatrici stabilizzati inseriti nelle strutture al termine del percorso riabilitativo/abilitativo dal Dipartimento di Salute Mentale.

In riferimento al tema, la Sezione ha integrato il testo di regolamento prevedendo una riserva di posti da accreditare, in esubero rispetto al fabbisogno di posti accreditabili ai sensi dell'art. 10, da destinare alle RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di accordo contrattuale con la ASL che alla data di entrata in vigore del regolamento sono occupati dai pazienti provenienti dagli Istituti Ortofrenici, dalle strutture manicomiali e soggetti psichiatrici stabilizzati inviati dal Dipartimento di Salute Mentale.

Per i temi innanzi esposti e per le ulteriori proposte di modifiche al testo di regolamento in oggetto avanzate dalle Associazioni di categoria e accolte dalla competente Sezione, si è ritenuto proporre nuovamente la trasmissione del testo di regolamento all'esame della III Commissione consiliare al fine dell'acquisizione di ulteriore parere sulle recenti e ulteriori modifiche apportate rispetto al testo di cui alla DGR n. 1203/2018.

Per tale esigenza, con deliberazione n. 2052 del 15/11/2018 la Giunta Regionale ha approvato nuovamente lo Schema di regolamento ad oggetto *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili”*.

Lo Schema di regolamento di cui alla predetta DGR n. 2052/2018 è stato trasmesso, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare, competente per materia, nei

modi e nei termini di cui all'art.44, comma 2 della legge regionale 7/2004, come modificato dall'art.3 della LR 44/2014.

*La competente III<sup>a</sup> Commissione, per l'esame del predetto provvedimento, "ha espresso parere favorevole al provvedimento in oggetto ed ha approvato all'unanimità dei presenti l'osservazione presentata dal Consigliere Marmo, che si allega. La Commissione ha inoltre deciso di inviare alla Giunta le ulteriori osservazioni presentate dai Consiglieri per le valutazioni di competenza, nonché i contributi di Associazioni pervenute in luogo delle audizioni richieste, alle quali non ha potuto far fronte per problemi di tempi ristretti nel rilascio del parere. Su richiesta del Presidente non si è proceduto alla votazione nel merito delle osservazioni al fine di lasciare alla valutazione della Giunta regionale la opportunità di accogliere o meno i suggerimenti, onde evitare di stravolgere l'impianto normativo con aggravio di procedimento dovendo, in tal caso, riprendere il percorso in Commissione."*

In merito all'osservazione sulla deroga da prevedere in materia antisismica, occorre segnalare che in tema di sicurezza sismica degli edifici destinati in tutto o in parte ad una funzione riconducibile all'esercizio di attività sanitarie pubbliche o private, la disciplina è regolata dal DPR 14/01/1997, anche senza la previsione di eseguire opere strutturali. Tutte le costruzioni che ospitano ambienti dove si effettuano le prestazioni e/o le attività sanitarie (ospedali, poliambulatori, ambulatori, ecc.) secondo il citato DPR 14/01/1997, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica e continuità elettrica, sicurezza anti-infortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, ecc. In merito a tali problematiche si deve fare riferimento alle specifiche norme nazionali, regionali, locali e, quando necessario, alle disposizioni internazionali. Per quanto riguarda, in particolare, il requisito della "protezione antisismica", la legge vigente è rappresentata dalla n. 64 del 2 febbraio 1974, confluita nel Testo Unico per l'Edilizia, DPR 380/2001. Le norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi della legge suddetta, contengono l'insieme delle regole da rispettare per chi intende procedere alla costruzione, riparazione e sopraelevazione di edifici ricadenti in comuni appartenenti a zone classificate sismiche sul territorio nazionale. Si ritiene, pertanto, di non poter accogliere l'osservazione della III Commissione, in quanto ogni tipo di eventuale deroga in materia di protezione antisismica da prevedere nel regolamento andrebbe in contrasto con la normativa nazionale di riferimento.

Al fine di non stravolgere l'impianto normativo, è stata accolta l'osservazione della Commissione relativa all'art. 9 del regolamento, comma 3, così come formulata in riferimento al regolamento regionale sulle strutture sociosanitarie per soggetti anziani e affetti da demenza.

Il presente regolamento, che si propone, dunque, all'approvazione della Giunta Regionale, definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da possedersi ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento per le RSA disabili e per i Centri diurni disabili oltre alla definizione del nuovo fabbisogno regionale per le predette strutture.

L'allegato schema di Regolamento costituisce regolamento esecutivo e di attuazione della legge regionale 2 maggio 2017, n.9, art.3, comma 1, lettera b), e pertanto in applicazione

dell'art.44, comma 1 della LR 7/2004, come modificato dall'art.3 della LR 44/2014, è di competenza della Giunta Regionale.

Contestualmente all'approvazione definitiva del regolamento, si propone di esplicitare gli atti successivi, previsti nel testo di regolamento, che la Giunta regionale dovrà approvare.

A tal riguardo, si propone di approvare il documento "*PRIME INDICAZIONI OPERATIVE relative al regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili*" che costituisce l'allegato B al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.

" COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della LR 28/2001 e ss. mm. ed ii. "

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K.

#### L A G I U N T A

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente di concerto con l'Assessore al Welfare;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dalla Responsabile A.P., dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente della Sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### D E L I B E R A

- Di approvare in via definitiva l'allegato Regolamento ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili", che fa parte integrante del presente atto;
- Il Presidente della Giunta Regionale provvederà all'emanazione, ai sensi dell'art.42 comma 2 lett.c ) dello Statuto, dell'allegato Regolamento, che sarà pubblicato sul BURP.
- Di approvare il documento "*PRIME INDICAZIONI OPERATIVE relative al regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili*" che costituisce l'allegato B al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in quanto nello stesso provvedimento sono impartite le prime indicazioni operative per l'applicazione del regolamento regionale che si approva in via definitiva.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della A.P.: **Elena MEMEO**

\_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio: **Giuseppe LELLA**

\_\_\_\_\_

Il Dirigente della Sezione: **Giovanni CAMPOBASSO**

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

1Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute,  
2del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti:

3

**Giancarlo RUSCITI**

\_\_\_\_\_


L'Assessore al Welfare – Politiche di Benessere sociale e Pari  
Opportunità, Programmazione Sociale ed integrazione  
socio-sanitaria

**Salvatore RUGGERI**

\_\_\_\_\_

Il Presidente della Giunta regionale: **Michele EMILIANO**

\_\_\_\_\_



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER  
TUTTI**

**SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**


**SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA**

**ALLEGATO A**

**“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti  
disabili- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo  
e riabilitativo per disabili”**

Il presente allegato è composto  
di n. 46 (quarantasei) pagine esclusa la presente

Il Dirigente della Sezione SGO  
(Giovanni Campobasso)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER  
TUTTI**

**SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

**SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA**

**ALLEGATO B**

***“PRIME INDICAZIONI OPERATIVE relative al regolamento regionale sull'Assistenza  
residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili- Residenza Sanitaria Assistenziale  
(RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili”***

Il presente allegato è composto  
di n. 6 (sei) pagine esclusa la presente

Il Dirigente della Sezione SGO  
(Giovanni Campobasso)

## ALLEGATO B

### **“PRIME INDICAZIONI OPERATIVE relative al regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili”**

Lo schema di Regolamento in oggetto propone due distinti fabbisogni di posti letto di RSA, uno relativo all’autorizzazione all’esercizio con un numero totale di posti letto autorizzabili che supera del 30% il numero dei posti letto accreditabili, fatti salvi i posti già autorizzati al funzionamento in base alla previgente normativa regionale, uno relativo all’accreditamento che è in linea con lo standard nazionale definito dal Comitato LEA.

Nel dettaglio, a seguito dell’approvazione del regolamento saranno approvati i seguenti provvedimenti:

#### **1) ATTO RICOGNITIVO DELLE STRUTTURE RIENTRANTI TRA GLI AUTORIZZATI ALL’ESERCIZIO DI CUI AL COMMA 3 DELL’ART. 9.**

L’art. 9 del regolamento prevede:

*“2. Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale e di posti in regime semiresidenziale di mantenimento per disabili è stabilito in misura pari a:*

- a) *numero dei posti letto/posti accreditabili di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l’aggiunta di:*
  - i. *trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza);*
  - ii. *trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti*

*distribuiti su base distrettuale e tenendo conto dei distretti sociosanitari carenti o parzialmente carenti di posti.*

*3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:*

- a) *i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all’esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;*
- b) *i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all’esercizio;*
- c) *i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- d) *i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- e) *i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di*

*autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio.*

Pertanto, al fine di poter assegnare i nuovi posti letto/posti semiresidenziali da autorizzare all'esercizio, tenuto conto che i predetti sono stabiliti in numero pari al 30% dei posti relativi all'accreditamento e che la relativa distribuzione deve avvenire su base distrettuale tenuto conto dei DSS carenti o parzialmente carenti di posti, è necessario dapprima procedere alla ricognizione dei posti letto/posti semiresidenziali già autorizzati all'esercizio o previsti in atti di programmazione regionale o finanziati con fondi FESR. Ciò al fine di stabilire quali siano i DSS carenti o parzialmente carenti di posti e permettere una distribuzione di strutture quanto più omogenea sul territorio nel rispetto del principio di prossimità delle strutture e servizi sociosanitari rispetto al bisogno dell'utenza.

Tale atto ricognitivo sarà approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art. 12.1 "Disposizioni transitorie", lettere a) e b) dello stesso regolamento. L'atto ricognitivo riguarderà distintamente sia i posti letto relativi alle strutture residenziali sia i posti semiresidenziali.

**Fino alla data di approvazione dell'atto ricognitivo delle strutture di cui all'art. 9, comma 3, lett. a) - e) del regolamento, saranno inammissibili le nuove istanze presentate ai fini dell'ottenimento del parere di compatibilità al fabbisogno regionale per la realizzazione di strutture sociosanitarie, ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., propedeutica al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.**

**Con la deliberazione che approva l'atto ricognitivo di cui innanzi sarà stabilita la data a decorrere dalla quale sarà possibile presentare le istanze per l'ottenimento del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, che sarà rilasciato nel rispetto delle disposizioni impartite con la DGR n. 2037/2013.**

**Inoltre, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le Direzioni Generali delle AA.SS.LL., procederà a determinare i criteri ulteriori per la ripartizione del 30% dei posti aggiuntivi.**

## **2) ATTO RICOGNITIVO DELLE STRUTTURE RIENTRANTI TRA GLI ACCREDITATI DI CUI AI COMMI 3, 4 E 6 DELL'ART. 10.**

L'art. 10 del regolamento "Fabbisogno per l'accreditamento" prevede:

*" 1. Ai fini dell'accreditamento, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale di mantenimento e di posti in regime semiresidenziale di mantenimento per disabili è stabilito in misura pari a 4.081 equivalente a 1 p/1.000 abitanti così suddivisi:*

RSA DISABILI	RSA- NUCLEO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MANTENIMENTO DI TIPO A PER PERSONE DISABILI GRAVI	RD3	694 pl	0,17/1.000 ab.
--------------	--	-----	--------	----------------

	RSA - NUCLEO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MANTENIMENTO DI TIPO B PER PERSONE DISABILI CON MODERATO IMPEGNO ASSISTENZIALE O DISABILI PRIVI DI SOSTEGNO FAMILIARE	RD4	80 pl	0,02/1.000 ab.
CENTRO DIURNO DISABILI	NUCLEI PRESTAZIONI MANTENIMENTO PER DISABILI		3.307 posti	0,81/1.000 ab.

2. *Il fabbisogno regionale di cui al comma 1 è rapportato su base territoriale provinciale (popolazione residente - dati ISTAT 2015)."*

I successivi commi 3 e 4, in riferimento alle RSA disabili, e comma 6, in riferimento ai Centri diurni per disabili, prevedono rispettivamente i posti letto ed i posti semiresidenziali che rientrano tra quelli accreditabili.

Pertanto, al fine di poter accreditare nuovi posti letto/posti semiresidenziali attingendo alla platea di strutture/centri diurni già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento, è necessario dapprima procedere alla ricognizione dei posti letto/posti semiresidenziali rientranti nella riserva di posti accreditati provvisoriamente di cui ai predetti commi 3, 4 e 6 dell'art. 10 del regolamento.

Tale numero di posti letto/posti semiresidenziali, sottratto al numero totale di posti previsto nella tabella di cui al comma 1 dell'art. 10, determinerà il numero di posti letto/posti semiresidenziali da poter accreditare ex novo, secondo le previsioni dei commi 5 e 7 dello stesso art. 10. Le strutture interessate all'assegnazione dei posti letto/posti semiresidenziali disponibili ai fini dell'accreditamento sono rispettivamente le ex RSSA art. 58 RR n. 4/2007 ed i Centri diurni ex art. 60 RR n. 4/2007.

L'atto ricognitivo sarà approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art. 12.1 "Disposizioni transitorie", lettere a) e b) dello stesso regolamento. L'atto ricognitivo riguarderà distintamente sia i posti letto relativi alle strutture residenziali sia i posti semiresidenziali.

Si precisa che, come previsto nell'art. 12.1, lettera a) punto 2 e lettera b) punto 2 rientrano nella riserva dei posti accreditati provvisoriamente "i posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto/posti di cui alla precedente punto 1", ovvero entro la percentuale pari al 5% dei posti letto/posti semiresidenziali risultanti disponibili a seguito della ricognizione dei posti rientranti nella riserva.

**Fino alla data di approvazione dell'atto ricognitivo delle strutture di cui all'art. 10 del regolamento, saranno inammissibili le nuove istanze presentate ai fini dell'ottenimento dell'accreditamento, ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., propedeutico all'eventuale sottoscrizione di accordo contrattuale con la competente ASL.**

**Con l'atto ricognitivo di cui innanzi sarà comunicata la data a decorrere dalla quale sarà possibile presentare le istanze per l'ottenimento dell'accreditamento.**

Inoltre, ai sensi dell'art. 12.3 del regolamento "NORME TRANSITORIE PER LE COMUNITÀ SOCIORABILITATIVA EX ART. 57 R.R. N. 4/2007 e s.m.i. E PER LE RSSA EX ART. 58 R.R. 4/2007 e smi AUTORIZZATE AL FUNZIONAMENTO E NON CONTRATTUALIZZATE CON LE AA.SS.LL." e dell'art. 12.6 "NORME TRANSITORIE PER I CENTRI DIURNI EX ART. 60 R.R. 4/2007 e smi AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO E NON CONTRATTUALIZZATI CON LE AA.SS.LL." le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007, le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 ed i Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento e non contrattualizzati con la ASL, devono richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio rispettivamente come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per disabili non gravi e nuclei prestazioni mantenimento per disabili gravi e come Centri diurni per disabili con l'obbligo di adeguarsi ai requisiti di cui al nuovo regolamento nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore dello stesso regolamento:

- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007, le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 ed i Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

Con successivo provvedimento di Giunta, definiti i posti letto/posti semiresidenziali disponibili ai fini dell'accreditamento, si procederà a definire i criteri di ripartizione di tali posti su base provinciale, così come previsto nell'art. 10, commi 5 e 7.

I successivi commi 2 degli artt. 12.3 e 12.6 prevedono che le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 ed i Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett. a) e b), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento rispettivamente come RSA di mantenimento per disabili gravi e come Centri diurni per disabili.

**Dal combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 10 e artt. 12.3 e 12.6, le le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 ed i Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento e non contrattualizzati con la ASL potranno presentare contestualmente istanza di conferma di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, sempre successivamente all'atto ricognitivo di cui innanzi con il quale sarà comunicata la data a decorrere dalla quale sarà possibile presentare le predette istanze.**

**Resta fermo che all'atto della presentazione dell'istanza, le strutture devono essere già in possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi previsti dal regolamento.**

**3) ATTO DI GIUNTA REGIONALE DI RECEPIMENTO DELLE PREINTESE TRA REGIONE E RSA EX R.R. 3/2005, RSSA EX ART. 58 R.R. 4/2007, COMUNITÀ SOCIORABILITATIVA EX ART. 57 R.R. N. 4/2007, CENTRI DIURNI EX ART. 60 R.R. 4/2007 CONTRATTUALIZZATI CON LE AA.SS.LL.**

Le strutture di cui al presente punto 3), rientranti nel fabbisogno di posti accreditabili, devono convertire i relativi posti letto/posti nei nuovi nuclei previsti dal regolamento.

A tal fine il processo di conversione, per le predette strutture, avverrà sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, a seguito dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1, esiterà in preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

**Pertanto, le strutture di cui innanzi saranno convocate dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti a seguito dell'approvazione dell'atto ricognitivo dei posti accreditabili di cui al predetto punto 2).**

**Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, le RSA ex R.R. 3/2005, le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007, le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007, i Centri diurni ex art. 60 RR 4/2007 manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all'esercizio ed accreditate con le relative tariffe vigenti alla stessa data.**

**Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di conversione dei posti letto/posti, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento relative alle RSA ex R.R. 3/2005, alle RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007, alle Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007, ai Centri diurni ex art. 60 RR 4/2007, contrattualizzati con le AA.SS.LL., sono inammissibili.**

#### **4) ATTO RICOGNITIVO DEI POSTI LETTO OCCUPATI DA PAZIENTI PSICHIATRICI IN RSSA EX ART. 58 R.R. 4/2007 E ATTO DI GIUNTA REGIONALE DI RECEPIMENTO DELLE PREINTESE TRA REGIONE E RSSA EX ART. 58 R.R. 4/2007**

Il regolamento all'art. 10, comma 3. Lett. i) prevede che rientrino nel processo di accreditamento e in aggiunta al fabbisogno determinato dallo stesso art. 10, comma 1, i posti letto di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di accordo contrattuale con la ASL che alla data di entrata in vigore del regolamento sono occupati da a) pazienti provenienti dagli Istituti Ortofrenici e dalle strutture manicomiali e b) soggetti psichiatrici stabilizzati inviati dal Dipartimento di Salute Mentale. Tali posti letto si riconvertono in posti letto di mantenimento per disabili di tipo A.

Come previsto dall'art. 12.8 del regolamento le strutture, relativamente ai posti letto occupati dai predetti pazienti, devono convertire i relativi posti letto nei nuovi nuclei previsti dal regolamento.

Pertanto, si procederà dapprima ad acquisire dalle AA.SS.LL. i dati relativi al numero dei posti occupati dai predetti pazienti e le RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 coinvolte in tale percorso, atto propedeutico al processo di conversione che avverrà sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, ed esiterà in preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

**Pertanto, le strutture di cui innanzi saranno convocate dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti a seguito della ricognizione dei posti accreditabili.**

**Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all'esercizio con le relative tariffe vigenti alla stessa data.**

**Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di conversione dei posti letto/posti, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento relative alle RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 sono inammissibili.**

**5) ATTI DI GIUNTA REGIONALE DI APPROVAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE REGIONALI E DEGLI SCHEMI - TIPO DI ACCORDI CONTRATTUALI PER RSA E CENTRI DIURNI**

Contestualmente al percorso di ricognizione e di conversione dei posti letto/posti valevole ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), la competente struttura regionale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, procederà a predisporre le nuove tariffe regionali di riferimento per le RSA e Centri diurni nel rispetto dei requisiti previsti dallo stesso regolamento.

Parimenti, la competente struttura regionale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, procederà a predisporre gli schemi-tipo di accordi contrattuali che le Aziende Sanitarie Locali utilizzeranno per la sottoscrizione dei contratti con le RSA ed i Centri diurni.

**Si ribadisce che fino all'ottenimento dei provvedimenti di accreditamento e di eventuale sottoscrizione degli accordi contrattuali con le competenti AA.SS.LL., non si potranno applicare le nuove tariffe di riferimento per le RSA ed i Centri diurni. Pertanto, fino a quella data continueranno ad applicarsi le vigenti tariffe regionali.**